CVA

Integrazione al verbale di accordo quadro di Gruppo CVA "Premio di risultato anni 2019-2021, cassa 2020-2022" del 19 novembre 2019 e ai verbali di accordo di CVA-CVA Energie e di DEVAL "Premio di risultato anno 2020, cassa 2021" del 22 luglio 2020

Con riferimento al capitolo "Erogazione del premio di risultato" del verbale di accordo quadro di Gruppo CVA "Premio di risultato anni 2019-2021, cassa 2020-2022" del 19 novembre 2019 e dei verbali di accordo di CVA-CVA Energie e di DEVAL "Premio di risultato anno 2020, cassa 2021" del 22 luglio 2020 le parti convengono di modificare quanto segue:

- il testo "Entrambe le quote di premio relative alla redditività e all'incentivazione della produttività/qualità/efficienza/innovazione vengono erogate unitamente alle retribuzioni del mese di luglio, secondo i criteri vigenti e in relazione all'entità dei risultati raggiunti nei confronti dei lavoratori aventi diritto, in forza alla medesima data" è sostituito come segue: "Entrambe le quote di premio relative alla redditività e all'incentivazione della produttività/qualità/efficienza/innovazione vengono erogate unitamente alle retribuzioni del mese di luglio, secondo i criteri vigenti e in relazione all'entità dei risultati raggiunti nei confronti dei lavoratori aventi diritto, in forza alla medesima data **con l'eccezione dei dipendenti cessati per pensionamento e per decesso a partire dal 31 luglio 2020"**.
- il testo "Ai fini dell'erogazione degli importi individuali spettanti, è applicato un coefficiente di riduzione che tiene conto del rapporto tra le ore ordinarie lavorate nell'anno di riferimento e quelle lavorative dello stesso anno. Non si applica alcuna riduzione per i periodi di assenza a titolo di congedo di maternità, congedi parentali (retribuiti anche solo parzialmente ai sensi di legge e di contratto) e congedi/permessi per i lavoratori padri previsti dalla normativa di legge e dagli accordi aziendali a sostegno della genitorialità" è sostituito come segue: "Ai fini dell'erogazione degli importi individuali spettanti, è applicato un coefficiente di riduzione che tiene conto del rapporto tra le ore ordinarie lavorate nell'anno di riferimento e quelle lavorative dello stesso anno. **Non si applica alcuna riduzione per i periodi di assenze rilevanti pari o inferiori a 15 giorni lavorativi (c.d. franchigia).** Non si applica alcuna riduzione per i periodi di assenza a titolo di congedo di maternità, congedi parentali (retribuiti anche solo parzialmente ai sensi di legge e di contratto) e congedi/permessi per i lavoratori padri previsti dalla normativa di legge e dagli accordi aziendali a sostegno della genitorialità".

Letto, confermato e sottoscritto

Per: 8 GIU. 2021

C.V.A. S.p.A. a s.u.

[redacted]

CVA Energie S.r.l. a s.u.

[redacted]

Deval S.p.A. a s.u.

[redacted]

Per le Segreterie Regionali delle OO.SS.:

FILCTEM [redacted]

FLAEI [redacted]

SAVT-ENERGIE [redacted]

UILTEC [redacted]